

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica"*

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2024

PARTE GENERALE

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>	
File:	<i>Parte Generale Modello 231 - Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.</i>	
Adozione del documento	Delibera C.d.A. del:	23-09-2024

INDICE

1.	PREMESSE	4
1.1.	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	4
1.2.	DEFINIZIONI	5
1.3.	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001	8
1.4.	LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	9
1.5.	CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.	9
1.6.	LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	10
1.6.1.	<i>Assemblea dei Soci</i>	10
1.6.2.	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	11
1.6.3.	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	12
1.6.4.	<i>Amministratore Delegato</i>	12
1.6.5.	<i>Direttore Generale</i>	19
1.6.6.	<i>Organismo di Vigilanza</i>	21
1.6.7.	ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESUPPOSTO DEL MODELLO	21
2.	RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ..	22
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	23
3.1.	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO	23
3.2.	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL MODELLO ED AL SUO EVENTUALE ADEGUAMENTO	26
3.3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	27
3.4.	I DESTINATARI DEL MODELLO.....	28
3.5.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	29
3.6.	INFORMAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI TERZI.....	30
4.	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI	30
5.	PROTOCOLLI DI CARATTERE GENERALE	32
5.1.	CODICE ETICO CONFORME ALLE PREVISIONI DEL D. LGS. 231/2001	32
6.	LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	34
6.1.	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	36
6.2.	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE.....	38
6.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI.....	38
6.4.	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
6.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI.....	39
6.6.	GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).....	40
6.7.	RIFLESSI DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE SUL SISTEMA PREMIALE.....	42

7.	L' ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 6, CO. 1, LETT. B), D. LGS. 231/01	43
7.1.	L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	43
7.2.	DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	45
7.3.	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO	48
7.4.	IL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI.....	50
7.5.	IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
7.6.	DIVIETO DI ATTI RITORSIVI.....	75
7.7.	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	75
7.8.	LIBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	75
7.9.	INTERESSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NELLE DECISIONI DELL'ORGANISMO STESSO.....	76
7.10.	SEGNALAZIONI AVENTI AD OGGETTO UN COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	76
7.11.	REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	76

1. PREMESSE

1.1. Struttura del documento

Il presente documento descrive il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito anche “MOGC” o “MODELLO”) adottato da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto”). Il Modello è inteso come l’insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della Società, uno dei due elementi “strutturali” – l’altro è l’Organismo di Vigilanza – che, secondo l’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001, consentono all’Ente di non rispondere del reato commesso dai propri dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio come rivalutati e rivisti in funzione dell’obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto che disciplina il regime di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello si articola in n. 2 parti:

- Parte Generale: documento avente lo scopo di descrivere la metodologia e le caratteristiche salienti del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato dalla Società. Inoltre, sono allegati alla Parte Generale:
 1. I reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
 2. Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria;
- Parti Speciali: documento relativo all’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento ai rischi di reato richiamati nel D. Lgs. 231/2001 ai quali la Società risulta maggiormente esposta. Inoltre, sono allegati alle Parti Speciali i Protocolli preventivi e le principali procedure aventi efficacia di protocolli preventivi 231:
 1. Codice Etico;
 2. Codice comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 3. Codice Comportamentale Anticorruzione;
 4. Procedura Clausole Contrattuali 231;
 5. Procedura *whistleblowing*;
 6. Sistema sanzionatorio e disciplinare.

1.2. Definizioni

Nella documentazione relativa al Modello 231 adottato dalla Società sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **“Apicali”** o **“Personale Apicale”**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali procuratori della Società, purché muniti di ampi poteri tali da farli ritenere apicali.
- **“Attività Sensibili”**: singole attività lecite, svolte in Società, che potrebbero astrattamente diventare condotte o parti di condotte di Reato, oppure essere quantomeno parte di processi di costituzione di utilità di scambio utilizzabili in fattispecie corruttive.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo nazionale applicabile al personale dipendente della Società e, nello specifico, il CCNL Credito, *pro tempore* vigente.
- **“Codice Etico”**: è il documento ufficiale della Società che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, terzi operatori e cittadini aventi aziende, abitazioni o interessi nelle zone limitrofe alla Società, ecc.). Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo; la violazione delle prescrizioni del Codice Etico è sanzionata.
- **“D. Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi societari (membri del Consiglio di Amministrazione e Sindaci), Assemblea dei soci, Dipendenti, Collaboratori, Procacciatori, Agenti, Fornitori, Collocatori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, anche senza rappresentanza ed indipendentemente dalla forma

contrattuale esistente con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello; la violazione delle disposizioni del Modello prevede la possibilità di adozione di misure specifiche e dipendenti dal rapporto esistente.

- **“Dipendenti”**: i lavoratori subordinati ed i collaboratori ad essi parificati o aventi rapporto con caratteristiche analoghe.
- **“Facilitatore”**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate da Confindustria, e le Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione in quanto ritenuto idoneo a prevenire i Reati, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.
- **“Organismo di Vigilanza” od “OdV”**: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Sottoposti” o “Personale sottoposto”**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli Apicali; in via generale ed astratta, è possibile che siano qualificabili come Sottoposti soggetti non dipendenti della Società.
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: ai fini del Modello, per Amministrazione Pubblica si deve intendere: lo Stato (o Amministrazione Statale), gli enti pubblici territoriali quali Regioni, Province, Comuni, gli enti pubblici, le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e altre authority aventi competenza sulla

Società stessa), i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nonché le società e gli altri enti di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione.

- **“Protocollo”**: i componenti del sistema di controllo preventivo, adottati per garantire l’efficacia del Modello.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, per i quali l’ordinamento prevede una sanzione per la persona giuridica tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile, declinate in relazione alla violazione del Modello.
- **“Società”**: Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

1.3. La Responsabilità Amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica. In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e, più in generale, la reputazione dello stesso .

Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione¹ pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento o alla liquidazione dell'ente.

Gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente sono i seguenti:

- occorre che sia commesso un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti:
 - o persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in

¹ Il D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati da parte dell'ente, prevede a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; confisca; pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

- il reato deve essere stato commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio.

L’ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’ente altresì non risponde del Reato se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato stesso, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi è stata insufficiente attività di controllo da parte dell’organismo dell’ente dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo.

1.4. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le “Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche”, nonché le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” redatte da Confindustria nella versione di giugno 2021.

Tali Linee guida sono allegate al presente documento quale **Allegato 2**.

1.5. Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. è stata autorizzata dal Ministro del Tesoro con provvedimento del 22 agosto 1994 e, con l’entrata in vigore della direttiva 2011/61/UE (AIMFD) è stata iscritta d’ufficio all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) tenuto da Banca d’Italia nella Sezione OICVM al n. 13.

La Società è stata autorizzata da Banca d'Italia in data 21.01.2016 ad estendere la propria operatività al servizio di gestione dei Fondi Pensione.

La Società ha sede legale in Modena, Piazza Grande n. 33, dispone di una unità locale a Milano in via Camperio n. 8 e non dispone di sedi periferiche.

La Società svolge i servizi di gestione collettiva del risparmio tramite la promozione, istituzione, organizzazione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperto e Fondi Pensione.

La Società ha istituito 22 fondi comuni di investimento e, oltre ai fondi di propria istituzione, gestisce ulteriori 5 fondi già istituiti e gestiti da altra SGR (Zenit SGR S.p.A.). Per tre dei propri Fondi - Market Neutral, Next Generation e Smart Portfolio - la Società ha deliberato di affidare la delega di gestione ad altra SGR italiana (rispettivamente, per il Fondo Market Neutral ad Alkimis SGR; per i Fondi Next Generation e Smart Portfolio, ad Hedge Invest SGR), previa apposita comunicazione di esternalizzazione di funzioni rilevanti agli Organi di Controllo.

1.6. La Governance della Società

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione (*governance*) cosiddetto "*tradizionale*".

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Sociali:

- Assemblea dei soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l'esclusione di competenze gestorie);
- l'organo con funzioni di supervisione strategica e gestione, monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione);
- l'organo di controllo, collegio sindacale o sindaco unico.

Alla data di approvazione del Modello sono in carica il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

1.6.1. Assemblea dei Soci

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato al quale è demandato il controllo contabile; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; d) le delibere sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) le delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea; f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2365 c.c. nonché sulla emissione delle obbligazioni convertibili, sulla emissione di strumenti finanziari e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

1.6.2. Consiglio di Amministrazione

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con funzione di rappresentanza e supervisione strategica .

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri per l'amministrazione, sia ordinaria e sia straordinaria, senza eccezione alcuna e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o da statuto riservate tassativamente all'assemblea dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione è direttamente ricondotta la funzione di determinare gli obiettivi e le strategie aziendali nonché le politiche di investimento dei fondi e dei patrimoni in gestione (ivi inclusi i limiti e le procedure previste per minimizzare i rischi delle situazioni in conflitto di interesse).

Allo stesso organo amministrativo è altresì demandato il compito di definire il profilo rischio-rendimento dei portafogli in gestione e di verificare periodicamente la corretta attuazione delle decisioni di investimento assunte dalla struttura di gestione sulla base delle indicazioni di investimento dallo stesso definite.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente composto da 8 membri

1.6.3. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è conferita la legale rappresentanza della Società, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano, nei modi opportuni, fornite a tutti gli amministratori e sindaci.

1.6.4. Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato sono attribuiti i seguenti poteri di:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ordinaria amministrazione inclusi i rapporti con le autorità di vigilanza;
- tenere, redigere e firmare tutta la corrispondenza della Società;
- curare le segnalazioni informative periodiche agli Organi di Vigilanza;
- mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Banca d'Italia, la CONSOB, il MEF, l'Agenzia dell'Entrate e della Riscossione, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, gli istituti Previdenziali, gli uffici tecnici del Comune, le compagnie assicurative ed in generale ogni ente pubblico o soggetto privato con cui la Società debba entrare in contatto in relazione alla propria ordinaria attività;
- girare, incassare assegni di ogni tipo e incassare, richiedere, ricevere pagamenti e consegne di denaro, azioni, titoli di ogni genere, merci e documenti, emettendone la ricevuta; locare, usare e disdire cassette di sicurezza o scomparti di casseforti;
- procedere all'apertura ed alla chiusura di conti correnti attivi con banche, enti e Società stabilendone ed accettandone modalità e condizioni;
- procedere all'apertura ed alla chiusura di conti di deposito titoli;
- compiere qualunque operazione bancaria attiva e passiva inerente i poteri di ordinaria amministrazione;
- procedere all'emissione e girata per l'incasso di assegni;
- ritirare dagli uffici postali e telegrafici lettere ordinarie, raccomandate, assicurate, vaglia postali e telegrafici, plichi e pacchi, beni di ogni natura,

firmando le relative ricevute;

- acquistare quanto occorre per il normale funzionamento degli uffici (arredi, cancelleria, ecc.) e provvedere in genere a tutte le spese correnti ed ordinarie della Società.

All'Amministratore Delegato è inoltre attribuito il ruolo di:

- responsabile dell'assistenza alle reti distributive;
- responsabile della consulenza agli investitori istituzionali;
- responsabile marketing;
- responsabile di attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle autorità di vigilanza e di controllo;
- direttore investimenti;
- presidente del Comitato Investimenti e del Comitato Prodotti;
- responsabile delle gestioni collettive single manager, con attribuzione al medesimo di tutti i poteri nell'ambito della gestione, definiti in dettaglio nel processo di investimento;.

È inoltre attribuito:

- il potere, disgiunto dal direttore generale, di sottoscrivere i certificati rappresentativi delle quote dei fondi istituiti e gestiti dalla Società;
- l'autorizzazione disgiunta dal direttore generale a procedere alla nomina di responsabile di trattamento di quegli outsourcer che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e che abbiano la necessità di trattare i dati personali di clienti e/o fornitori di beni e servizio della SGR;

Con riferimento ai poteri attribuiti all'Alta Direzione costituita dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, l'AD:

- esegue le delibere dell'organo amministrativo;
- ne attua gli indirizzi strategici e le scelte in materia organizzativa;
- definisce compiti e responsabilità delle unità operative, in particolare delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, e dei relativi addetti;
- assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti

- aziendali rilevanti anche attraverso la predisposizione di adeguati riferimenti informativi ("report");
- assicura l'efficace gestione dell'operatività aziendale, il censimento e il controllo dei rischi cui la SGR e i patrimoni gestiti sono esposti;
 - definisce flussi informativi in grado di portare a conoscenza di tutto il personale le procedure operative relative ai propri compiti e responsabilità;
 - cura la definizione analitica di processi di investimento e di valutazione delle quote nonché l'insieme dei rapporti con la clientela;
 - verifica che il sistema dei controlli interni sia efficace ed efficiente in relazione al contesto operativo di riferimento.

Sulla base delle indicazioni, di tempo in tempo deliberate dal Consiglio di Amministrazione e per quanto di competenza, cura la gestione dei patrimoni, comunque nel rispetto delle strategie e dei limiti di investimento definite a monte dal Consiglio di Amministrazione, dando attuazione alla corrispondente allocazione di portafoglio;

È responsabile di tutti gli interventi necessari al fine di tutelare i patrimoni e gli investitori.

Al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio, con riguardo a ciascun OICR e portafoglio gestito (gestione individuale), nello svolgimento dell'attività di investimento e più in generale dei compiti ai quali è preposto, i gestori, sotto il coordinamento del direttore investimenti, ciascuno per l'area di propria competenza, tengono costantemente conto delle informazioni e della reportistica periodica ricevuta dalla funzione di risk management.

Inoltre, è tenuto a relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno mensile, riportando per ciascun patrimonio i seguenti argomenti:

- valutazione dei risultati conseguiti;
- analisi degli scenari di mercato previsti per il mese successivo e con previsioni di lungo periodo;
- definizione dei pesi dei singoli strumenti finanziari in cui è investito il portafoglio di ciascun patrimonio, sulla base delle analisi svolte nel periodo di riferimento;
- adeguata reportistica in merito all'*asset allocation* (sia strategica, sia tattica) per

ciascun patrimonio in gestione, la cui adozione venga ritenuta più opportuna avuto riguardo ai risultati delle attività di analisi e di ricerca dallo stesso condotte;

- informare dell'esito delle analisi condotte sull'andamento dei mercati di riferimento;
- informare sulla corretta esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita impartiti attraverso gli strumenti informatici in uso presso il front office della SGR;
- verificare il rispetto dei limiti di investimento definiti di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione;
- informare, alla prima occasione utile ovvero, in caso di urgenza, immediatamente, sulle eventuali anomalie riscontrate nell'ambito della gestione dei patrimoni, nonché monitorare l'andamento del mercato ed eventualmente proporre nuove strategie;
- firmare la corrispondenza ordinaria relativa alle gestioni collettive single manager e ad eventuali ulteriori portafogli di investimento affidatigli in gestione dallo stesso;
- coordinare l'attuazione delle direttive generali e di quelle più specifiche definite dal Consiglio in tema di politiche di investimento dei patrimoni degli OICR istituiti e gestiti dalla società;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle attività di gestione collettiva del risparmio per i fondi single manager, dando corso all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, ed in generale alle operazioni aventi ad oggetto la gestione dei patrimoni degli OICR istituiti e gestiti dalla società, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e delle direttive stabilite dallo stesso;
- provvedere, anche d'iniziativa, interventi di urgenza che si rendessero necessari per la salvaguardia dei patrimoni degli OICR istituiti e gestiti dalla società in condizioni di sostanziale emergenza, anche ove in contrasto con le direttive a suo tempo stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché preventivamente approvati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dello

- statuto, con l'obbligo di riferire in merito alle azioni intraprese in occasione della prima adunanza del Consiglio di Amministrazione utile;
- riferire sull'accordo stipulato con le controparti per l'effettuazione delle operazioni di gestione;
 - coordinare l'attività dei singoli gestori nell'individuare gli investimenti da effettuare e/o le operazioni da compiere in relazione alla gestione dei patrimoni degli OICR istituiti e gestiti dalla società, nel porre in essere, in nome e per conto degli OICR istituiti e gestiti dalla società, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione e delle regole comunque applicabili alle singole operazioni, acquisti, vendite, sottoscrizioni, permuta di strumenti finanziari, senza limiti di importo;
 - rappresentare la società nelle assemblee dei portatori di strumenti finanziari, esercitando tutti i diritti spettanti, con la sola preclusione della partecipazione a sindacati di blocco e/o di voto, con l'espressa facoltà di rilasciare deleghe a terzi;
 - svolgere tutte le pratiche relative a informazioni e/o chiarimenti richiesti dagli organi di controllo su specifiche questioni concernenti i singoli OICR istituiti e gestiti dalla società e sottoscrivere i relativi atti ed elaborati;

Con riferimento alla attività inerente la gestione di attribuire agli altri gestori designati, il potere di eseguire e dare corso, comunque nel rispetto ed entro i limiti di quanto tempo per tempo indicato dal direttore investimenti, all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, ed in generale alle operazioni aventi ad oggetto la gestione dei patrimoni degli OICR istituiti e gestiti dalla società, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l'AD è Datore di Lavoro.

All'Amministratore Delegato è quindi attribuito il ruolo di:

- responsabile delle gestioni individuali single manager con attribuzione al medesimo di tutti i poteri nell'ambito della gestione di patrimoni su base individuale, definiti in dettaglio nel processo di investimento,
- vice responsabile delle gestioni collettive single manager;
- componente del comitato investimenti,

in relazione ai quali gli vengono attribuiti i seguenti poteri:

- sulla base delle indicazioni, di tempo in tempo deliberate dal Consiglio di Amministrazione cura la gestione dei patrimoni, comunque nel rispetto delle strategie e dei limiti di investimento definite a monte dal Consiglio di Amministrazione, dando attuazione alla corrispondente allocazione di portafoglio;
- è responsabile di tutti gli interventi necessari al fine di tutelare i patrimoni e gli investitori. al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio, con riguardo a ciascun OICR e portafoglio gestito (gestione individuale), nello svolgimento dell'attività di investimento e più in generale dei compiti ai quali è preposto, i singoli gestori, ciascuno per l'area di propria competenza, tengono costantemente conto delle informazioni e della reportistica periodica ricevuta dalla funzione di risk management.
- relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno mensile, riportando per ciascun patrimonio ad esso affidato i seguenti argomenti:
 - o valutazione dei risultati conseguiti;
 - o analisi degli scenari di mercato previsti per il mese successivo e con previsioni di lungo periodo;
 - o definizione dei pesi dei singoli strumenti finanziari in cui è investito il portafoglio di ciascun patrimonio, sulla base delle analisi svolte nel periodo di riferimento.
- produrre adeguata reportistica al Consiglio di Amministrazione in merito all'*asset allocation* (sia strategica, sia tattica) per ciascun patrimonio in gestione, la cui adozione venga ritenuta più opportuna avuto riguardo ai risultati delle attività di analisi e di ricerca dallo stesso condotte;
- informare il Consiglio di Amministrazione dell'esito delle analisi condotte
- verificare che gli ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari, impartiti attraverso gli strumenti informatici in uso presso il front office della SGR, vengano correttamente eseguiti;
- verificare il rispetto dei limiti di investimento definiti di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione;

- in ogni caso informare alla prima occasione utile ovvero, in caso di urgenza, immediatamente, il Consiglio di Amministrazione sulle eventuali anomalie riscontrate nell'ambito della gestione dei patrimoni, nonché monitorare l'andamento del mercato ed eventualmente proporre nuove strategie.
- stipulare, modificare e disdire con le banche e società finanziarie, contratti relativi a:
 - o deposito di somme, valori, strumenti finanziari e valute in genere, inclusi gli strumenti finanziari dematerializzati;
 - o utilizzo di linee di credito e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concedendo le garanzie del caso con utilizzo di strumenti finanziari o disponibilità dei clienti per conto dei quali sono disposte le operazioni;
 - o conti terzi aperti relativamente ai patrimoni in gestione;
- eseguire le direttive generali e quelle più specifiche definite dal Consiglio di Amministrazione in tema di politiche di investimento dei patrimoni gestiti dalla società;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno per lo svolgimento del servizio di gestione di portafogli, dando corso all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, ed in generale alle operazioni aventi ad oggetto la gestione dei patrimoni gestiti dalla società, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche d'iniziativa, interventi di urgenza che si rendessero necessari per la salvaguardia dei patrimoni gestiti dalla società in condizioni di sostanziale emergenza, anche ove in contrasto con le direttive a suo tempo stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché preventivamente approvati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto, con l'obbligo di riferire in merito alle azioni intraprese in occasione della prima adunanza del Consiglio di Amministrazione utile;
- individuare le controparti per l'effettuazione delle operazioni di gestione e stipulare con esse ogni accordo ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività di gestione, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile;

- individuare gli investimenti da effettuare e/o le operazioni da compiere in relazione alla gestione dei patrimoni gestiti dalla società, ponendo in essere, in nome e per conto degli investitori, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione e delle regole comunque applicabili alle singole operazioni, acquisti, vendite, sottoscrizioni, permutate di strumenti finanziari, senza limiti di importo;
- svolgere tutte le pratiche relative ai chiarimenti e/o informazioni richiesti dagli organi di controllo su specifiche questioni concernenti i patrimoni gestiti dalla società e sottoscrivere i relativi atti ed elaborati.

1.6.5. Direttore Generale

Al Direttore Generale sono attribuiti i seguenti poteri:

- tenere, redigere e firmare tutta la corrispondenza della società;
- curare le segnalazioni informative periodiche agli organi di vigilanza;
- mantenere i rapporti con la pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la CONSOB, ogni altro ente, organo o istituto pubblico con il quale la società debba intrattenere rapporti, gli enti collocatori dei prodotti promossi e gestiti dalla società e mandataria della stessa, l'ufficio delle entrate del ministero delle finanze, gli uffici del genio civile, gli uffici tecnici erariali, gli uffici tecnici comunali, gli uffici delle poste e dei telegrafi, dei telefoni, delle compagnie di trasporto pubbliche e private per terra, mare, cielo, gli uffici delle compagnie di assicurazione, le dogane, gli uffici degli enti previdenziali, ed in generale ogni ente pubblico o soggetto privato con cui la società debba entrare in contatto in relazione alla propria ordinaria attività;
- compiere qualunque operazione bancaria attiva e passiva inerente i poteri di ordinaria amministrazione;
- procedere all'emissione e girata per l'incasso di assegni;
- ritirare dagli uffici postali e telegrafici lettere ordinarie, raccomandate, assicurate, vaglia postali e telegrafici, plichi e pacchi, beni di ogni natura, firmando le relative ricevute;
- acquistare quanto occorre per il normale funzionamento degli uffici (arredi,

cancelleria, ecc.) e provvedere in genere a tutte le spese correnti ed ordinarie della società;

- provvedere alle disposizioni correlate al regolamento di operazioni in titoli disposte ed eseguite dal servizio di gestione di portafoglio per conto terzi;
- curare l'aspetto organizzativo dell'attività commerciale predisponendo le adeguate proposte anche sugli aspetti economico/commerciali e retrocessioni ai collocatori;
- curare i rapporti con le banche; concordare le condizioni relative; curare le operazioni relative alla sottoscrizione dei contratti di gestione, girando ed incassando assegni e/o vaglia postali, di rimborso e recesso, mediante assegni bancari, vaglia postali o disposizioni bancarie, perfezionando tutte le operazioni contabili riguardanti l'amministrazione dei portafogli gestiti; ritirare dai depositi strumenti finanziari, titoli e valori; incassare interessi, cedole, dividendi di azioni e in genere ogni provento derivante dalle attività incluse nei patrimoni o portafogli gestiti; locare, usare e disdire cassette di sicurezza o scomparti di casseforti;
- girare per il versamento in c/c, incassare assegni di ogni tipo, richiedere, ricevere pagamenti e consegne di denaro, azioni, titoli, strumenti finanziari di ogni genere, merci e documenti, emettendone la ricevuta;
- effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi tanto in contanti che in titoli o valori presso le amministrazioni centrali dello stato e presso qualunque altro ufficio pubblico;
- stipulare, modificare, risolvere contratti di deposito a custodia ed in amministrazione presso banche ed uffici postali in genere, nonché' presso altri depositari abilitati, inclusi organismi di gestione centralizzata, sia italiani, sia esteri, inclusi contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati;

precisando che i poteri attribuiti, sopra elencati, potranno essere esercitati dal direttore generale con firma singola.

Inoltre:

- procedere all'apertura ed alla chiusura di conti correnti attivi con banche, enti e società stabilendone ed accettandone modalità e condizioni;
- procedere all'apertura ed alla chiusura di conti di deposito titoli;

precisando che i poteri attribuiti, sopra elencati, potranno essere esercitati dal direttore generale con firma congiunta con uno dei consiglieri.

1.6.6. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno all'ente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni, salvo diversa delibera.

Per maggiori dettagli e informazioni in merito, si rimanda all'ultimo capitolo del presente documento.

1.6.7. Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001, avuto riguardo al principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Amministrazione cura la definizione e l'aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in

linea con quanto indicato dalla Società).

La Società ha inoltre individuato:

- i regolamenti interni e le policy interne (privacy, ecc.);
- le procedure interne, le istruzioni operative, le circolari ed ogni altra disposizione dettata dalla Società, dal Datore di Lavoro o da altre funzioni interne;
- le clausole contrattuali verso i Destinatari non dipendenti (o assimilati ai dipendenti);
- le disposizioni, comunque denominate, rivolte a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, agenti, consulenti, dipendenti di imprese terze in genere).

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono trascritti nel presente Modello ma ne fanno parte integrante e si intendono qui integralmente richiamati; la loro violazione, il mancato rispetto o la tolleranza di mancato rispetto o violazione da parte dei Destinatari o da parte di chi ha obbligo giuridico di imporle l'ottemperanza è sanzionato ai sensi del presente Modello.

2. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario².

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante propria delibera, i principi e le disposizioni enunciati nel presente documento, nei relativi allegati e nelle Parti Speciali del Modello, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, di propria iniziativa o su impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

² In quest'ottica, per "organo dirigente" si è inteso il Consiglio di Amministrazione (cfr. per tutti in dottrina, FABRIZIO BAVA, *La responsabilità amministrativa della società e l'individuazione dell'organismo di Vigilanza*, in *Impresa c.i.*, n. 12/2002, p. 1903; ALESSANDRA MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *il Fisco* n. 38/2003, p. 15518); AIGI (AUTORI VARI), *I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001*, Giuffrè, 2005, p. 276.

Le modifiche di singoli Protocolli Preventivi (procedure, codici comportamentali, regolamenti, ecc.), così come l'inserimento di nuovi, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in base al sistema di poteri vigente per tempo. Ci si riferisce, in particolare, a quegli interventi necessari al recepimento di aggiornamenti normativi od organizzativi. È fatta salva l'autonomia decisionale del Datore di Lavoro, per quanto concerne procedure, regole, istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, rilevanti ed aventi efficacia di prevenzione dei relativi reati presupposto.

È di competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- dei dipendenti, collaboratori e consulenti della Società in relazione alle Attività a rischio di reato dagli stessi svolti;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. Caratteristiche salienti del Modello

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto della Società stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività societaria e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio);
- intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma debba tendere a migliorare la *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

È, altresì, convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare (prevenzione del rischio di reato) e la necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà societaria, in particolare adattando il proprio sistema dei controlli interni, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi societarie alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Società ha da tempo formalizzato e reso operativo il proprio organigramma societario.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di governance, la Società si riferisce a quanto disposto dallo Statuto, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri degli Organi Societari e del Personale Apicale della Società.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad

esempio, la contrapposizione di funzioni (laddove le dimensioni organizzative lo permettano).

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'inserimento di diversi livelli di controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di controllo la Società prevede l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti e gli obiettivi preesistenti del sistema di *governance* ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività societarie alle norme del Codice Etico e della normativa interna che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato.

Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentiranno:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi societari anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Il Modello adottato, perciò, coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo (ove possibile), con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza e tutto il Personale e, laddove ritenuto possibile ed efficace, i sistemi informativi, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Il Modello rappresenta un sistema strutturato ed organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la

consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

3.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello ed al suo eventuale adeguamento

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, con il Modello è istituito un processo di *risk assessment* e *risk management*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata posta alla:
 - o definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - o definizione delle Attività a rischio di reato;
 - o definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
 - o definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
 - o definizione dei Protocolli per i terzi soggetti (consulenti, fornitori e *outsourcer*);
 - o definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare, dotato di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito ad hoc dalla Società ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questo agli Organi Sociali.

I seguenti capitoli illustrano in particolare gli assetti organizzativi, i sistemi gestionali e di controllo interno finalizzati alla prevenzione dei rischi specifici – rispettivamente – delle materie della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale strutturati in conformità ai parametri normativi vigenti.

3.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008. La Società ha istituito un assetto organizzativo, formalizzando le nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e delle altre figure previste dalla normativa di riferimento.

Il Modello prevede inoltre che il Datore di Lavoro adotti ed attui efficacemente – secondo le modalità e gli strumenti che ritiene più idonei, nell'ambito della sua autonomia – un modello organizzativo conforme all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, con modalità compatibili con la struttura organizzativa della Società. Il modello organizzativo 81/2008 è parte integrante del Modello 231 e si intende qui integralmente richiamato.

La violazione, il mancato rispetto o la tolleranza di mancato rispetto o violazione delle procedure e disposizioni del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza da parte dei Destinatari e da parte di chi ha l'obbligo giuridico di imporne l'ottemperanza è sanzionato ai sensi del presente Modello.

È inoltre previsto un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone annualmente gli esiti al Consiglio di Amministrazione.

Si rimanda alla Parte Speciale "Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" per un approfondimento in merito ai protocolli preventivi adottati dalla Società.

3.4. I destinatari del Modello

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione.

Il presente Modello si applica a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma; ai dipendenti della Società - ivi compresi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

Il Modello si applica anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, agenti, consulenti) o a coloro che agiscono a vantaggio (o anche nell'interesse) della Società in virtù di rapporti giuridici contrattuali o di altri accordi (quali, ad esempio, consulenti, procuratori, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*, contratti di esternalizzazione).

Al momento della stipula di contratti o di accordi con i soggetti esterni individuati ai sensi del punto precedente o attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune se il rapporto è già in essere, la Società dota i suoi interlocutori commerciali del presente Modello o di estratti dello stesso. In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, nonché di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui sono a conoscenza.

In generale, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.5. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo Preventivo di primario rilievo, richiede che i Consiglieri operino al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale, della Società.

Le attività di informazione e formazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione del Modello e successivamente ad ogni aggiornamento significativo dello stesso è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli Preventivi, in conformità alle prassi societarie adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- la pianificazione di una specifica attività di formazione.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e aggiornata (nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la

modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

3.6. Informazione agli altri soggetti terzi

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

4. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla *governance*, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L'analisi del rischio di reato è stata effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:

- l'identificazione dei rischi di reato (attraverso l'individuazione delle aree e delle attività lecite a rischio di reato);
- la valutazione della frequenza di esecuzione / accadimento delle attività lecite a rischio di reato;
- la valutazione dell'importanza per la Società e/o per l'Organo o funzione

- aziendale delle attività lecite a rischio di reato;
- l'eventuale esistenza di precedenti specifici a carico della Società.

Considerato il fine prevenzionistico che il legislatore affida al Modello 231, non sono considerati i possibili impatti sulla Società dell'eventuale, denegata applicazione alla Società di una sanzione amministrativa conseguente da reato.

Al fine dell'individuazione delle "aree" e delle "attività" "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio (come disposto dall'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

I risultati dell'attività di mappatura delle aree e delle attività aziendali a rischio reato sono riportati nelle parti speciali.

Più precisamente, in ogni parte speciale sono riportate le seguenti informazioni:

- la matrice di individuazione delle Attività Sensibili, che evidenzia quelle attività o processi di competenza degli organi e delle aree o funzioni aziendali nei quali si possono in astratto realizzare condotte costituenti i reati presupposto;
- per ogni Attività Sensibile, i valori di frequenza di esecuzione o accadimento dell'attività lecita;
- per ogni Attività Sensibile, il valore di importanza della stessa per la Società e/o l'Organo o funzione aziendale *owner* o partecipante (in caso di differenze, è individuato il maggiore tra i due);
- i Protocolli preventivi - suddivisi in generali e specifici - che, se seguiti, prevengono la commissione dei Reati di cui alla Parte Speciale.

Il Modello prescrive che il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, mantenga aggiornata l'analisi svolta, procedendo all'approvazione di una nuova revisione quantomeno a seguito dell'introduzione da parte del legislatore di nuovi reati presupposto a cui la Società è potenzialmente esposta o a seguito di rilevanti modifiche interne all'azienda, in termini di *governance*, *business*, organizzazione.

5. PROTOCOLLI DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando quanto sancito nella Parte Speciale del Modello e nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, la Società adotta protocolli di controllo "generali", comuni a tutte le aree a rischio.

Nello specifico, i protocolli di controllo generali sono volti a garantire trasparenza, tracciabilità ed efficacia dei presidi adottati.

I presidi di carattere specifico illustrati nella Parte Speciale richiamano il rispetto totale dei seguenti presidi di carattere generale.

5.1. Codice Etico conforme alle previsioni del D. Lgs. 231/2001

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico definisce l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività d'impresa e la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Società. Nel Codice Etico sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento dei rapporti ad ogni livello sia interno e sia esterno. Le disposizioni in esso contenute costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento

nell'ambiente di lavoro.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia” (quali norme etiche applicate all’attività professionale), che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, operano nel suo interesse o a suo vantaggio (Destinatari).

Il Codice Etico sostanzia la diligenza richiesta ai Destinatari nell’esecuzione delle prestazioni svolte nell’interesse o a vantaggio della Società.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei Destinatari e di chi opera nell’interesse o a vantaggio della Società, in mancanza di specifici Protocolli preventivi.

Ai Destinatari è richiesto l’impegno all’effettiva diffusione, all’interno della Società e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell’operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

6. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative interne che regolano il funzionamento dei processi "core" della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare è adottato dalla Società in coerenza con i seguenti principi:

- Specificità ed autonomia: il Sistema Disciplinare è finalizzato a sanzionare ogni violazione del Modello 231; è, pertanto, autonomo rispetto ad altre eventuali misure sanzionatorie, essendo la Società chiamata a sanzionare la violazione del Modello 231 indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio;
- Compatibilità: il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione devono essere coerenti con le norme di legge e con le regole contrattuali applicabili al rapporto in essere con la Società;
- Idoneità: il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti, avendo particolare riguardo alle condotte rilevanti ai fini dell'integrazione dei reati presupposto del Decreto 231;
- Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata. La proporzionalità dovrà essere valutata alla stregua di due criteri: (i) la gravità della violazione e (ii) la tipologia di rapporto di lavoro in essere con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- Redazione per iscritto e idonea divulgazione: il Sistema Disciplinare deve costituire oggetto di informazione e formazione puntuale per tutti i Destinatari.

Il sistema disciplinare (si veda il documento "Sistema Sanzionatorio e Disciplinare") deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa

tipologia di rapporti. Il sistema così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Apicali, Sottoposti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione del Codice Etico;
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative societarie;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo;
4. comportamenti in violazione delle disposizioni sul *whistleblowing*, quali:
 - ritorsioni a seguito di segnalazione, ostacolo consumato o tentato, violazione dell'obbligo di riservatezza;

- assenza o non conformità dei canali di segnalazione, omessa gestione delle segnalazioni ricevute;
- trasmissione di segnalazione per la quale sia stato accertato, quantomeno con sentenza penale di primo grado, il reato di calunnia o diffamazione, oppure vi sia stata sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei casi di dolo o colpa grave.

6.1. Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL applicabile, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea con le previsioni di cui al CCNL applicabile, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dei Protocolli Preventivi ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse sono adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è costantemente monitorata dal Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni sono applicate dal Datore di Lavoro, anche su segnalazione motivata dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, le sanzioni sono applicate in forza e secondo le modalità di seguito disciplinate.

Nello specifico, l'art. 48 del CCNL Credito, rubricato "Provvedimenti disciplinari" prevede che l'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel CCNL possa dar luogo, a seconda della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- d) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo della lavoratrice/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario. Resta fermo quanto previsto dall'accordo sull'esercizio del diritto di sciopero. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 7 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro il medesimo termine di 7 giorni, la lavoratrice/lavoratore può chiedere per iscritto l'accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui la Società dà riscontro alla lavoratrice/lavoratore.

La Società ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed interne applicabili al rapporto di lavoro.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.2. Misure nei confronti del Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri Protocolli Preventivi, la Società provvede ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni irrogabili sono adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed interne applicabili al rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dalle lettere c), d) e e) del paragrafo 6.1., la Società, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, prenderà in considerazione l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.3. Misure nei confronti dei Consiglieri e dei Sindaci

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei Consiglieri e dei Sindaci della Società,

l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative, se necessario interessando l'Assemblea Soci.

In casi di gravi violazioni, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.4. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.5. Misure nei confronti dei soggetti terzi

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è

l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti devono prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico del Modello e/o dei relativi Protocolli.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico o i Protocolli della Società sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.6. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è un comportamento contrario alle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 della Società, come previsto dall'art. 21, comma 2 del decreto citato.

È nulla qualsiasi ritorsione contro il segnalante, con ciò intendendo qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Fino a prova contraria sono ritenuti ritorsivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si presume che tali atti siano stati posti in essere come ritorsioni, fino a prova contraria. Le medesime tutele si applicano ai Facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere comunicata all'ANAC che ne informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

6.7. Riflessi del Sistema sanzionatorio e disciplinare sul sistema premiale

Il sistema premiale della Società (qualora introdotto) dovrà contemplare la *compliance* normativa quale componente delle condizioni di maturazione di diritti a eventuali premi nell'ambito del sistema premiale.

Ciò è espressione della politica imprenditoriale della Società stessa, che non accetta l'assunzione di rischi di illeciti presupposto del regime di responsabilità degli enti per il raggiungimento degli obiettivi societari.

Il sistema sanzionatorio determinerà quindi riflessi anche in riferimento al sistema premiale adottato dalla Società.

In tale ottica, l'eventuale riconoscimento di premi al raggiungimento di obiettivi di vendita dovrà ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative (o prestazionali), eseguite nell'interesse o a vantaggio della Società, che hanno comportato il raggiungimento degli obiettivi. Ciò in quanto la Società ripudia comportamenti illeciti o scorretti da parte dei suoi preposti e non ne accetta né i rischi, né i benefici.

Laddove gli obiettivi fossero stati raggiunti utilizzando mezzi illeciti o fraudolenti, i Destinatari non avranno diritto ad alcun premio e, laddove lo stesso sia già stato erogato alla data in cui la Società riceve notizia del comportamento deviante del Destinatario, la Società stessa - oltre ad applicare le sanzioni del caso - agirà in giudizio per l'ingiustificato arricchimento del Destinatario stesso.

Per tale scopo, il sistema premiale (qualora introdotto) dovrà essere formalizzato per iscritto, in particolare per quanto concerne obiettivi, corrispettivi e termini di pagamento e dovrà altresì prevedere espressamente il rispetto della legalità quale condizione necessaria per vedere riconosciuto il raggiungimento dell'obiettivo e il conseguente premio.

Salvo applicazione di sanzioni più gravi, il sistema premiale dovrà prevedere quale criterio di decurtazione del premio maturato:

- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di responsabilità degli enti e in relazione al Modello o suoi Protocolli preventivi;
- la mancata partecipazione a sessioni formative in materia di Procedure inerenti

- all'attività regolamentare, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e altre materie per le quali vi è rischio di Reato e/o è previsto dal legislatore, dal Modello o dal Datore di Lavoro un obbligo di formazione;
- la violazione di norme del Modello, del Codice Etico, di Protocolli preventivi o procedure operative richiamate dal Modello stesso.

7. L' ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 6, CO. 1, LETT. B), D. LGS. 231/01

7.1. L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato, di norma, da tutte le funzioni societarie e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile individuazione di un organo idoneo, costituito *ad hoc* o già esistente, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti legali e organizzativi della Società, al fine di individuare i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

È forte convincimento del Consiglio di Amministrazione che, ai fini della corretta attribuzione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, è stato opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza dell'organismo e dei membri, intesi come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'Organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:
 - adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche amministrativo contabili, ecc.);
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso lo sviluppo di una relazione costante con le funzioni dell'Ente maggiormente impattate.

In considerazione di quanto sopra, avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società ed a fronte della necessità di garantire un equo bilanciamento tra costi e benefici, il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'attribuzione dell'incarico ad un Organismo Collegiale *ad hoc*, composto da due Sindaci attualmente in carico in qualità di membri del Collegio Sindacale e da un terzo membro, da identificarsi nell'attuale responsabile della funzione Internal Audit.

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

Il potere di spesa è esplicito in conformità ai vigenti processi aziendali in tema. Le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono formulate in apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, l'OdV stesso internamente redige ed approva.

7.2. Durata in carica, decadenza e revoca

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è prevista per un periodo di 3 anni.

Al termine del proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla sostituzione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo.

È rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante determina, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
2. non dovranno svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
3. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari³ con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

³ Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

4. non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno dei Soci della Società, intendendosi per nucleo familiare il coniuge non separato legalmente ed i parenti ed affini entro il terzo grado;
5. non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
6. non dovranno essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per Reati di cui il Modello mira la prevenzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;
- siano condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;

- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'Organismo, questo ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo tutti i componenti.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

Non si intendono "rapporti di affari" il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l'essere componente di consigli d'amministrazione, l'esercitare l'attività di controllo sindacale o dell'organismo di controllo contabile, nell'ambito della Società, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell'assunzione del ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza. Ai fini del presente documento, si considerano "significativi" i rapporti di affari che

superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

7.3. Svolgimento delle attività e poteri dell'Organismo

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti l'organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio di Amministrazione, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa.

Mentre l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte del gli Consiglio di Amministrazione, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni societarie competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative.

Per quanto concerne le modalità attuative dei compiti sopra enunciati, l'Organismo di Vigilanza fa riferimento al proprio Regolamento nel quale sono meglio specificati i compiti di vigilanza in relazione ad efficacia, effettività e opportunità di aggiornamento del Modello

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività societaria ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili;
- valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità delle Procedure di prevenire i Reati;
- coordinarsi con le funzioni societarie preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria

conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;

- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni societarie preposte.

II. con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi societari in relazione alle Attività a rischio di Reato, per controllare il rispetto delle Procedure;
- coordinarsi con tutte le funzioni societarie per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività a rischio di Reato che l'Organismo di Vigilanza decide di sottoporre a controllo specifico;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni societarie interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;

- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management societario per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unico referente dei risultati di indagine il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di vigilanza di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Nell'espletamento dei compiti e funzioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di ausiliari, nei limiti e con le modalità disciplinate dall'art. 2403-bis del Codice Civile.

7.4. Il reporting agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), del Decreto per l'anno successivo. Questi potrà condividere o,

alternativamente, potrà richiedere all'Organismo di Vigilanza un'integrazione delle verifiche incluse nel Piano, esclusa qualsiasi forma di limitazione o esclusione di attività previste

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Le relazioni da redigere hanno ad oggetto l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dei compiti e funzioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), del Decreto e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Consultinvest Asset Management SGR S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

La relazione annuale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Laddove l'OdV riferisca in una occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Collegio Sindacale, l'OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'OdV stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

7.5. Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di Amministratori, Sindaci, Personale Apicale e sottoposto e terzi Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

FLUSSI INFORMATIVI

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti identificati nelle procedure o identificati dall'OdV e relativi alle attività svolte dalle varie funzioni aziendali;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole funzioni.
- le informazioni inerenti progetti di operazioni straordinarie;
- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'OdV nell'ambito della propria autonomia e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso

di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;

- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni), gravissimi o mortali occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, a dipendenti o a collaboratori degli appaltatori della Società nell'esecuzione dell'appalto e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

I flussi informativi devono essere trasmessi all'OdV tramite posta elettronica, inviandoli all'indirizzo e-mail OdV_SGR@consultinvest.it.

SEGNALAZIONI

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- tempestivamente, ogni deroga rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate dal Codice Etico, dal Modello e dal Regolamento Aziendale;
- tempestivamente, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti di vigilanza da parte dell'OdV.

Debbono, comunque, essere segnalate per iscritto all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, anche per il tramite di report appositamente predisposti dall'Organismo di Vigilanza;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle Procedure previste dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Debbono, comunque, essere segnalate per iscritto all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine avviate anche nei confronti di ignoti per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, anche per il tramite schemi di report appositamente predisposti dall'Organismo di Vigilanza;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle Procedure previste dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali

sanzioni irrogate.

Le segnalazioni devono essere trasmesse all'OdV tramite posta elettronica, inviandole all'indirizzo e-mail OdV_SGR@consultinvest.it.

WHISTLEBLOWING

Tutti i Destinatari, gli azionisti, i Sindaci possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello – parte generale, parti speciali, loro allegati, Codice Etico e procedure richiamate dal Modello stesso;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali sui seguenti settori:
 - appalti pubblici:
 - a) norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto;
 - b) procedure di ricorso per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture:
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
 - a) norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto

concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a:

- (i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
- (ii) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- (iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- (iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);
- (v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- (vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- (vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

- (viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- (ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- (x) decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- (xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- (xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE; regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- (xiii) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- (xiv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);
- (xv) decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione

degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

(xvi) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

(xvii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

(xviii) decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina

dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

- (xix) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1); xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

- Sicurezza e conformità dei prodotti:

- a) requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

- (i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- (ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

- b) norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

- (i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

- Sicurezza dei trasporti:

- a) decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.
- b) cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).
- c) requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
 - (i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
 - (ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
 - (iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);
- a) requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
 - (i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
 - (ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
 - (iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
 - (iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;

- (v) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
 - (vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse».
- a) requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- Tutela dell'ambiente:
- a) qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE.
- b) norme su ambiente e clima, di cui a:
- (i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
 - (ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive;
 - (iii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- c) norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

- (i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
 - (ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
 - (iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60);
 - (iv) decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
- a) norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:
- (i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
 - (ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
 - (iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
 - (iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
 - (v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
 - (vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e

che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

- (vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- (viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recante attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
- (ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- (x) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);
- (xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

a) norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

- (i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- (ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,

conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

(iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

a) norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

(i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

(ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

(iii) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

(iv) articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

(v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GUL 295 del 12.11.2010, pag. 23);

(vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

- a) norme su sostanze chimiche, di cui a:
- (i) regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
 - (ii) l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche decreto legislativo 14 settembre 2009, n.133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione;
 - (iii) decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento.
- a) norme su prodotti biologici, di cui a:
- (i) regolamento (UE)2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
 - Radioprotezione e sicurezza nucleare:
- a) norme sulla sicurezza nucleare di cui a:
- (i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
 - (ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

- (iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- (iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- (v) decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- (vi) regolamento (EURATOM) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (EURATOM) n.3954/87 del Consiglio e i regolamenti (EURATOM) n. 944/89 e (EURATOM)n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
- (vii) regolamento (EURATOM) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

▪ Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

- a) norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi di cui a:
 - (i) regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- b) salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

- (i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- (ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

- (iii) regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- c) norme su protezione e benessere degli animali di cui:
- (i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
 - (ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
 - (iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione l'abbattimento degli animali;
 - (iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
 - (v) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
- Salute pubblica
- a) misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:
- (i) decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano dei suoi componenti; decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità' del sangue e degli emocomponenti destinati trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità' per i servizi trasfusionali;

(ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

(iii) decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

b) misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

(i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GUL 18 del 22.1.2000, pag. 1);

(ii) decreto ministeriale 18 maggio 2001, n.279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

- (iii) decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
- (iv) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
- (v) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1);
- (vi) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
- (vii) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
- (viii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro

della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

- c) diritti dei pazienti di cui a:
- (i) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50, recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva.
- d) lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
- Diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:
 - (i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
 - (ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
 - (iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita

- di beni, che modifica il regolamento (UE)2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva1999/44/CE.;
- (iv) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - (v) decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
 - (vi) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;
 - (vii) decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
- Tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:
- (i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - (ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante

disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2, 3, 4, 5.

Sono escluse le segnalazioni: legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di

impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea.

Le modalità di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni saranno direttamente ricevute e gestite da una società esterna specializzata, a tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Anche al fine di rendere effettive tali garanzie, i canali di comunicazione sono direttamente predisposti e gestiti dalla società esterna e consistono in:

- un numero telefonico a cui risponde un servizio di messaggistica vocale automatizzato per la raccolta di segnalazioni orali;
- un indirizzo di posta elettronica dedicato, a cui inviare segnalazioni scritte e, se del caso, documenti allegati.

È fatto salvo il diritto per il segnalante di chiedere un incontro diretto - in videoconferenza o telefonicamente - con un professionista tenuto al vincolo della riservatezza. La richiesta di incontro diretto dovrà essere formulata utilizzando uno dei due canali - vocale o per iscritto - sopra indicati.

Il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica sono resi noti ai Destinatari, agli azionisti ed ai Sindaci mediante opportune comunicazioni ed affissione nei luoghi di lavoro.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La società preposta alla gestione delle segnalazioni è tenuta a non rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a nessuno, né interno alla Società né esterno, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Qualora dalla segnalazione conseguisse un procedimento disciplinare a carico di persone segnalate o comunque coinvolte nei fatti segnalati, i dati identificativi del segnalante non potranno comunque essere rivelati.

Tuttavia, qualora la contestazione disciplinare fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, in ogni caso non vi sarà disvelamento dell'identità del segnalante senza consenso espresso di quest'ultimo.

7.6. Divieto di atti ritorsivi

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed il presente Modello vietano di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, dei Facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Per i Destinatari tenuti al rispetto di un codice deontologico avente per gli stessi forza di legge, l'obbligo al segreto o alla riservatezza eventualmente prescritto dalla deontologia si intende prevalente sull'obbligo di segnalazione.

7.7. Responsabilità del Segnalante

Le tutele previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 non escludono la responsabilità del segnalante in caso di accertamento, quantomeno con sentenza penale di primo grado, per il reato di calunnia o diffamazione o con sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei casi di dolo o colpa grave.

7.8. Libri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite; tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i

nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo al Consiglio di Amministrazione, di consultare i soli verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'OdV, che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

7.9. Interessi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle decisioni dell'Organismo stesso

Le modalità di assunzione delle decisioni nel caso in cui uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza siano portatori di un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo; per tali casi l'OdV prevede opportuni obblighi di motivazione.

7.10. Segnalazioni aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza

Le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno del proprio Regolamento.

In tali casi sono previste idonee attività di informazione, verifica ed intervento di altri organi di controllo della Società che assicurano la correttezza dei processi e delle decisioni.

7.11. Registrazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di registrazione delle segnalazioni relative alle violazioni del Modello o di un Protocollo;

tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica, al fine di garantire che tali dati e informazioni non siano consultabili da persone diverse dagli stessi componenti dell'OdV.